

Precisazione per le liste civiche

In conformità della normativa c.d. “cedevole” per l’Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale *Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature (Pubblicazione n. 1 del 2023)*, ove è previsto che “*la dichiarazione — sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all’uopo da loro incaricati con mandato autentificato da notaio — attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso*” è richiesta “*solo per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere, nella legislatura in corso*”

si precisa che

l’allegato h) citato nell’Allegato n. 2 e nell’Allegato n. 11 delle ISTRUZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE E ALL’AMMISSIONE DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE ED ALLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, non è dovuto per le liste civiche.